

PARERE 13 DICEMBRE 2012
535/2012/I/EEL

PROPOSTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI ACCONTO E DI CONGUAGLIO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE, DI CUI AL PROVVEDIMENTO CIP 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 luglio 2010 (di seguito: decreto 12 luglio 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 giugno 2011 (di seguito: decreto 8 giugno 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 novembre 2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione 81/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione 249/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come modificata ed integrata (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 8/10 (di seguito: deliberazione PAS 8/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 9/10 (di seguito: deliberazione PAS 9/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2012, 456/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 456/2012/R/gas);
- il parere 9 dicembre 1999 della Sezione prima del Consiglio di Stato, n. 996/99;
- il parere 21 marzo 2012 della Sezione seconda del Consiglio di Stato, n. 1683/2012 (di seguito: parere 1683/12).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, comma 15, della legge 99/09 ha previsto che “in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”;
- l’articolo 2, comma 141, della legge 244/07, stabilisce che, “ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”;
- ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 99/09, l’Autorità deve presentare una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, a decorrere dal 2009, delle modalità di aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: CEC):
 - utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, sulla base di quanto già previsto con le deliberazioni ARG/elt 154/08 e 249/06;
 - modificando i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) inizialmente definiti dal provvedimento Cip 6/92, al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione;

- ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09, la proposta di cui al precedente alinea dovrà riguardare le modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio, su base annuale, e in acconto, su base trimestrale.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 249/06 ha definito le modalità di aggiornamento, per l'anno 2007, del CEC:
 - utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale;
 - mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 81/99;
- il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 1275/08 e seguenti, ha confermato la validità della deliberazione 249/06;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 154/08, ha previsto di aggiornare il CEC, a partire dall'anno 2008, confermando la metodologia della deliberazione 249/06 con alcune modificazioni, al fine di introdurre elementi di flessibilità correlati alle dinamiche del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata parzialmente annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 e seguenti;
- l'Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Lombardia nn. 3356/09 e seguenti; le imprese ricorrenti in primo grado hanno proposto ricorso incidentale avverso le medesime decisioni;
- con le sentenze 15 novembre 2011, nn. 6024, 6025 e 6026, il Consiglio di Stato, sez. VI, in parte accogliendo e in parte respingendo i ricorsi proposti dall'Autorità e dalle imprese succitate, ha annullato parzialmente la deliberazione ARG/elt 154/08;
- l'Autorità, con le deliberazioni 249/06 e ARG/elt 154/08, nel definire il prezzo medio del combustibile convenzionale (ai fini dell'aggiornamento del CEC) che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, ha richiamato le deliberazioni allora vigenti in materia di costi di approvvigionamento del gas naturale, introducendo alcune modifiche finalizzate ad adattare tali provvedimenti di carattere generale al caso delle forniture di gas per utilizzi termoelettrici, tra cui una valutazione sugli effetti sulla capacità di trasporto impegnata derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
- l'Autorità, con il TIVG, che individua le nuove condizioni dell'attività di vendita al dettaglio di gas naturale, ha ridefinito, a partire dall'1 ottobre 2009, l'intera disciplina relativa alla componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale, comprensiva del corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento e del corrispettivo a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso;
- la suddetta revisione operata con il TIVG ha introdotto criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale validi anche ai fini dell'aggiornamento del CEC.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione PAS 8/10, ha presentato la propria proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione delle modalità di aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: CEC) per l'anno 2009, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 154/08; tale proposta è stata recepita dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 12 luglio 2010;
- l'Autorità, con la deliberazione PAS 9/10, ha presentato la propria proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, a decorrere dal 2010, delle modalità di aggiornamento del CEC; in particolare, con la deliberazione PAS 9/10, l'Autorità, tra l'altro, ha ritenuto opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico di:
 - aggiornare il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC, tenendo conto della più recente evoluzione della disciplina di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale, di cui all'articolo 6, del TIVG, già vigente a partire dall'1 ottobre 2009. Ciò affinché il prezzo medio del combustibile convenzionale risulti sempre coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale anche a seguito delle future modifiche che verranno apportate al TIVG;
 - prevedere che il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC sia pari alla somma di tre componenti espresse in c€/mc:
 - a) la componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale (di seguito: CEC^{gas}), correlata al TIVG;
 - b) la componente relativa al trasporto (di seguito: CEC^{trasp}), calcolata relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip n. 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale;
 - c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CEC^{com}) come definita nel TIVG;
 - applicare i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dalla deliberazione 81/99, ivi incluse le relative deroghe, qualora si ritenesse necessario tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione come previsto dall'articolo 30, comma 15, della legge 99/09;
- con il parere 1683/12, il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'applicabilità dell'evoluzione dell'efficienza di conversione alle iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95, ha indicato che l'articolo 30, comma 15, della legge 99/09 (ivi inclusa quindi l'evoluzione dell'efficienza di conversione) trova applicazione anche nel caso delle predette iniziative prescelte;
- sulla base della proposta presentata con la deliberazione PAS 9/10, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato:
 - il decreto 8 giugno 2011, con cui è stato definito il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010;
 - il decreto 20 novembre 2012, con cui sono stati implementati i criteri per l'aggiornamento del CEC negli anni dal 2010 in poi ed è stato definito il valore

di conguaglio del CEC per l'anno 2011 oltre che il valore di acconto del CEC per l'anno 2012.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il mercato del gas naturale ha quindi registrato rilevanti innovazioni negli ultimi due anni; e che tali innovazioni si sono verificate in periodi temporali successivi alla data di pubblicazione della legge 99/09 e delle proposte operate dall'Autorità in relazione al CEC con le deliberazioni PAS 8/10 e PAS 9/10;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione ARG/gas 81/11; e che, a tal fine, sino al 31 marzo 2012, il Gestore dei Mercati Energetici ha combinato le offerte considerando solo quelle degli utenti aventi segno opposto a quello dell'offerta del responsabile del bilanciamento;
- la configurazione "a regime" del bilanciamento di merito economico, a partire dell'1 aprile 2012, aperta agli scambi tra utenti, rappresenta un significativo elemento per la creazione di un mercato all'ingrosso del gas naturale centralizzato in Italia;
- il prezzo di sbilanciamento, come definito all'articolo 7, comma 7.7, della deliberazione ARG/gas 45/11, è mediamente allineato ai prezzi delle transazioni registrate al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 456/2012/R/gas, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sulla relativa alla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale; e che in tale sede, a corollario dei dati relativi ai prezzi di cessione all'ingrosso del gas naturale alle società di vendita al dettaglio, l'Autorità ha presentato alcune valutazioni circa i prezzi di cessione all'ingrosso ai clienti che operano nei settori industriale e termoelettrico;
- i prezzi di cessione all'ingrosso ai clienti che operano nei settori industriale e termoelettrico, come riportato nella relazione allegata alla deliberazione 456/2012/R/gas:
 - *"evidenziano [...], tra l'anno termico 2011/2012 e l'anno termico 2012/2013, differenziali decrescenti rispetto ai prezzi di mercato"*, a testimonianza di come *"in tutti e tre i mercati (civile, industriale e termoelettrico) siano in atto dinamiche concorrenziali che spingono i prezzi di cessione all'ingrosso verso gli attuali riferimenti del mercato"*;
 - non considerano i volumi contrattualizzati successivamente alla richiesta dati dell'Autorità, fino al termine della campagna commerciale, *"[...] che, sulla base delle segnalazioni ricevute, [...] sono stati negoziati a prezzi allineati a quelli registrati al PSV"*;
- il prezzo del gas naturale relativo alle transazioni registrate al PSV, ivi incluse quelle in esito al bilanciamento di merito economico, comprende già:
 - una quota dei costi di trasporto fino al PSV, in quanto si tratta di transazioni fisicamente collocate in un punto virtuale della rete intermedio tra l'immissione alla frontiera e il prelievo al punto di riconsegna del trasporto;

- una quota a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso.

RITENUTO OPPORTUNO:

proporre al Ministro dello Sviluppo Economico di:

- applicare in maniera non discriminatoria le condizioni economiche dei servizi regolati dall'Autorità alle forniture di gas naturale per le utenze termoelettriche che producono energia elettrica nell'ambito del provvedimento Cip 6/92;
- aggiornare il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC tenendo conto della più recente evoluzione del mercato del gas naturale, affinché il prezzo medio del combustibile convenzionale risulti sempre coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale;
- prevedere pertanto che:
 - la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC^{gas}) sia calcolata sulla base del valore del gas scambiato ai fini del bilanciamento, ovvero del prezzo di sbilanciamento, come definito all'articolo 7, comma 7.7, della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - la componente convenzionale relativa ai costi di trasporto (CEC^{trasp}) prevista nella proposta di cui alla deliberazione PAS 9/10 sia conseguentemente rivista al fine di scomputarne la quota relativa ai corrispettivi di trasporto in entrata nella rete gas, nonché i corrispettivi variabili ed ogni loro maggiorazione, applicati ai volumi immessi, in quanto già inclusi nella componente convenzionale relativa al valore della componente materia prima gas naturale;
 - la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC^{com}), prevista nella proposta di cui alla deliberazione PAS 9/10, sia espunta in quanto già inclusa nella componente convenzionale relativa al valore della componente materia prima gas naturale.

Peraltro, a mero titolo d'esercizio, qualora le proposte di cui al precedente alinea trovassero applicazione per il calcolo del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012 in luogo delle proposte di cui alla deliberazione PAS 9/10 recepite dal decreto 20 novembre 2012, consentirebbero un risparmio sulle bollette elettriche stimabile in circa 500 milioni di euro in relazione al solo anno 2012;

- prevedere che, ai soli fini della determinazione dei valori in acconto, la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC^{gas}) sia calcolata sulla base dei prezzi dei prodotti a termine in consegna nel trimestre di riferimento, anche tenuto conto dell'avvio del mercato a termine fisico del gas naturale di cui all'articolo 32, comma 32.2, del decreto legislativo 93/11;
- applicare la proposta di cui al presente provvedimento dalla prima annualità utile o almeno a decorrere dal 2013; ciò in ragione sia del fatto che il regime di bilanciamento di merito economico, operativo a partire dal dicembre 2011, ha assunto la sua configurazione "a regime" aperta agli scambi tra utenti già a partire dell'1 aprile 2012 sia degli esiti dell'istruttoria conoscitiva relativa alla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, recentemente chiusa con la deliberazione 456/2012/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- innovare il contenuto della proposta presentata con la deliberazione PAS 9/10 per tenere conto delle più recenti evoluzioni del mercato del gas. Ciò al fine di aggiornare il CEC tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, come previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 244/07, poi ripreso dall'articolo 30, comma 15, della legge 99/09;
- trasmettere al Ministro dello Sviluppo Economico, per semplicità, una nuova proposta che tenga conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell'aggiornamento del CEC, ivi inclusi gli elementi (tra cui i valori del consumo specifico) per cui non vengono presentate variazioni rispetto alla proposta di cui alla deliberazione PAS 9/10

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico riportata nell'Allegato A al presente provvedimento. La presente proposta sostituisce la precedente proposta di pari oggetto, formulata con la deliberazione PAS 9/10.
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico eventuali ulteriori elementi che il medesimo Ministero ritenga utili per definire l'anno da cui può trovare applicazione la presente proposta.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico.
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni